



*Comune di Pietra Ligure*



PROVINCIA DI SAVONA

## **REGOLAMENTO**

**PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE,  
DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE  
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28/04/2016



## **Indice generale**

<b>ART. 1 ISTITUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 GESTIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 LOCALITA' DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DI POSTEGGI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 DOMANDA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 GIORNATE E ORARIO DI VENDITA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 GRADUATORIA E AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 RAPPRESENTANZA .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 SUBENTRO.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 VIOLAZIONI E REVOCA .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 CONTROLLI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 COMMISSIONE COMUNALE.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>9</b>

## **ART. 1 ISTITUZIONE**

E' istituito a Pietra Ligure un mercatino per la valorizzazione e vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.L.gs 18-5-2001, n.228, ed iscritti al Registro Imprese, di cui all'articolo 8 della Legge 580/93, in terreni ubicati nei Comuni della provincia di Savona.

La Giunta Comunale ha la facoltà di autorizzare temporaneamente, anche su invito, uno o più imprenditori agricoli (fino ad un massimo di sei) che possono vendere prodotti tipici della zona di provenienza, espressione del territorio della provincia di Savona e non già presenti nel mercatino.

## **ART. 2 GESTIONE**

Il mercato è gestito dal Comune di Pietra Ligure sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e dalla vigente normativa.

Le autorizzazioni temporanee di cui all'art.1 possono essere rilasciate anche all'associazione di categoria promotrice dell'iniziativa sulla base di un progetto nel quale vengono definiti periodo e requisiti.

## **ART. 3 LOCALITA' DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DI POSTEGGI**

La località di svolgimento dell'attività di vendita ed il numero dei posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli, che non potranno averne più di uno, sono stabiliti dal piano delle aree approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i..

#### **ART. 4 DOMANDA**

Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi stabilmente del mercatino per la vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza al Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 del D.L.gs 228/2001.

L'istanza deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente e contenere:

1. le generalità del richiedente
2. la dichiarazione del possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento di tale attività come Imprenditore Agricolo Professionale o coltivatore diretto ( versando i contributi INPS ) professionale, allegando copia della partita iva, copia dell'iscrizione alla camera di commercio e copia dell'iscrizione all'INPS
3. gli estremi dell'ubicazione dei terreni interessati, compresi i dati catastali, e quali prodotti vengono ricavati ovvero copia del fascicolo AGEA.
4. i prodotti di cui si intende praticare la vendita
5. l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.L.gs 228/2001
6. la dichiarazione di accettazione dei controlli dei propri fondi.

In caso di accettazione, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà munirsi della SCIA SANITARIA di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.852/2004 per la "Produzione Primaria" ed attestato OSA e dovrà osservare le altre norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento e trasformati.

La Giunta Comunale stabilisce le modalità per la presentazione di istanze temporanee ai sensi dell'art. 1.

Il periodo di vendita delle autorizzazioni non temporanee è annuale.

#### **ART. 5 GIORNATE E ORARIO DI VENDITA**

1. Le giornate di svolgimento e gli orari di vendita nonché le modalità di accesso all'area del mercatino sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Dlgs 267/2000, può modificare

temporaneamente orari, luoghi di svolgimento e modalità di accesso al mercatino.

## **ART. 6 GRADUATORIA E AUTORIZZAZIONE**

1.L'autorizzazione non temporanea è rilasciata dal Comune a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti a), b), c), d) ed e) seguendo l'ordine stabilito da apposita graduatoria, compilata ed aggiornata entro il 15 Dicembre di ogni anno tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del presente regolamento;
- b) residenza e conduzione dei fondi nel Comune di Pietra Ligure;
- c) residenza nel Comune di Pietra Ligure e conduzione dei fondi nei Comuni della provincia di Savona;
- d) residenza e conduzione dei fondi in Comuni della Val Maremola, Loano, Borgio Verezzi;
- e) residenza nei comuni della Val Maremola, Borgio Verezzi e Loano e conduzioni dei fondi nei Comuni della provincia di Savona.

In caso di parità si applica il criterio di maggior anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A..

## **ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1.Gli imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione a partecipare al mercatino ortofrutticolo sono tenuti:

- a) ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti;
- b) ad occupare esclusivamente il suolo/posteggio assegnato;
- c) ad utilizzare banchi di vendita puliti e decorosi;
- d) ad adottare arredi (ombrellone e telo di copertura del banco) conformi alle indicazioni dell'ufficio comunale competente ed ad allestire il banco ad ogni mercato con i colori e l'attrezzatura previste dal Comune quali, a mero titolo esemplificativo, l'ombrellone con logo del Comune, i teli che contornano il banco con indicazione dell'azienda agricola nonché i segna prezzo;
- e) a vendere solo prodotti provenienti dalle rispettive aziende agricole;
- f) a tenere bene esposti i prezzi sulle singole merci;
- g) ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri);
- h) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a

perdere, nei contenitori per la raccolta differenziata, garantendo, alla chiusura del mercato, lo sgombero dai rifiuti dell'area occupata;

i) a munirsi della SCIA e corso OSA di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n.852/2004 per "Produzione Primaria" ed attestato corso OSA e ad osservare le altre norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;

j) ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);

k) a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art.4.

l) a pagare la quota di spettanza relativa ai controlli di cui all'art. 12.

## **ART. 8 RAPPRESENTANZA**

E' ammessa la rappresentanza alla vendita da parte dei familiari (richiamandosi all'uopo l'articolo 230 bis – comma 5 – del Codice Civile) e dei dipendenti regolarmente assunti.

## **ART. 9 SUBENTRO**

1. La cessione del posteggio, a qualsiasi titolo, è vietata.

Il divieto non si applica solo nella cessione dell'azienda al coniuge o altro familiare per atto tra vivi o mortis causa.

L'interessato ha l'obbligo di richiedere regolare autorizzazione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla cessione, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.

Al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal cedente.

In caso di revoca dell'autorizzazione il posteggio viene assegnato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 6, partendo dal primo degli esclusi.

Esaurita la graduatoria senza che nessun imprenditore agricolo abbia dato la sua disponibilità, vengono accettate nuove istanze.

I subentranti devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 7 ed in particolare devono adeguare gli allestimenti del banco con i colori e l'attrezzatura previste dal Comune a loro cura e spese come nel caso di nuove autorizzazioni.

## **ART. 10 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

I titolari dei posteggi sono tenuti al versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico permanente, nella misura e nel termine previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali. Nel caso di autorizzazione rilasciata ad una associazione sulla base del progetto presentato, in luogo dei singoli concessionari, verrà rilasciata una sola concessione e il titolare della medesima sarà il soggetto obbligato giuridicamente e fiscalmente in nome e per conto dei singoli operatori.

## **ART. 11 VIOLAZIONI E REVOCA**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura della legge 24-11-1981, n.689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi di Pubblica Sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione – diffida;
- b) in caso di seconda violazione – sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
- c) in caso di terza violazione – revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita o mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4 – revoca dell'autorizzazione;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa dichiarazione di decadenza della concessione – revoca dell'autorizzazione.
- f) in caso di mancato pagamento della quota di spettanza del costo dei controlli di cui all'art. 12 – revoca dell'autorizzazione.

## **ART. 12 CONTROLLI**

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di vendita, garantendo la vendita esclusiva dei soli prodotti di propria produzione da parte dei coltivatori, produttori diretti, l'Amministrazione Comunale provvederà a far effettuare, almeno una volta all'anno, una visita di controllo sui fondi di produzione di ogni azienda sorteggiata ed almeno cinque controlli nell'area di vendita.

Il sorteggio, per la scelta delle aziende presso le quali fare i controlli, verrà effettuato dal competente ufficio comunale, in seduta pubblica, e dovrà riguardare almeno un terzo dei posteggi assegnati.

Di tali controlli dovrà essere redatto verbale con riferimento in particolar modo alle coltivazioni presenti sui fondi ed ai presunti quantitativi di produzione.

Il Comune delega per i controlli in tutti i Comuni di produzione delle aziende agricole un esperto in materia scelto fra gli iscritti ai relativi collegi e ordini.

I costi dei controlli vengono ripartiti al 50% tra il Comune e i titolari di posteggio del Mercatino, salvo il riscontro di irregolarità da parte dell'Azienda in sede di controllo: in tal caso i costi saranno interamente a carico dell'Azienda in oggetto.

## **ART. 13 COMMISSIONE COMUNALE**

E' istituita una commissione comunale con compiti consultivi composta da :

numero 3 rappresentanti designati dai partecipanti al mercatino e scelti fra i soggetti autorizzati a tempo indeterminato o loro delegati;

Sindaco o Suo delegato;

L'Assessore competente;

Un consigliere comunale di minoranza;

Il Comandante di PM o suo delegato;

Un funzionario del servizio comunale competente o suo delegato.

La commissione decade automaticamente con lo scadere del mandato del Sindaco in carica al momento della nomina.

Il Sindaco nomina il presidente della commissione che avrà il compito di convocare e presiedere la commissione stessa.

#### **ART. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE**

Viene riconosciuta pari anzianità di frequenza a tutti coloro che negli ultimi cinque anni hanno partecipato al mercatino ortofrutticolo istituito in Pietra Ligure e si conferma altresì l'attuale assegnazione dei posteggi e del periodo di vendita.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato ogni atto regolamentare in contrasto con il medesimo.